

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2840 del 12 ottobre 2017

Concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., ad **AURA GIATTI** per l'istanza protocollo CR-23716-2016 del 30/04/2016

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016, 02/2017, 20/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016 e 48/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza

- n. 57/2012 e ss.mm.ii.” e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante “Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
 - l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante “Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna” e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
 - l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 “Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna”;
 - l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante “Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013” e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
 - il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante “Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata”;
 - il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 “Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
 - l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante “Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE”
 - il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 “*Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012*”;

- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;
- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015"*;
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle “Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012”, approvate con l’ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
- l’articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d’istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo “SFINGE”, secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell’Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V “Accesso ai documenti amministrativi” della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo “SFINGE” nella sezione “*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*”;
- che è possibile ottenere copia dell’estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello “*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*” da richiedere all’indirizzo e-mail agriterremoto@regione.emilia-romagna.it;

Preso atto:

- che in data 30/04/2016 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda protocollo CR-23716-2016 presentata da **AURA GIATTI**, residente in Via Oberdan n. 15 - Bondeno (FE) / C.F. GTTRAU29S65A965P, a firma dell’Avv. Silvia Veronesi, amministratore di sostegno in forza del documento di nomina R.G 743/2014 del Tribunale di Ferrara del 22/04/2014 e del successivo giuramento prestato il giorno 15/05/2014 dinanzi al giudice tutelare dott.ssa Wanda Formigoni;
- che il richiedente il contributo ha dichiarato:
 - a) di essere proprietario degli immobili interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
 - b) che le menzionate unità locali elencate in allegato hanno subito, per effetto del sisma, danneggiamenti;
 - c) che l’IVA rappresenta un costo e quindi non è detraibile;
- che ha conseguentemente chiesto, ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., un contributo a fondo perduto, relativo ai danni subiti per effetto degli eventi sismici;

Dato atto:

- che Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l’esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell’esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, l’ammissione a contributo secondo quanto riportato nella “Scheda Riepilogativa - *Proposta di delibera*”, come risulta dal verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- che la comunicazione di esito istruttorio completa della sopracitata “Scheda Riepilogativa - *Proposta di delibera*”:
 - o è stata inviata al richiedente il contributo per mezzo del sistema informativo “SFINGE”;
 - o costituisce anche preavviso di rigetto per gli interventi non ammessi, ove presenti;
- che il richiedente il contributo, a firma dell’amministratore di sostegno Avv. Silvia Veronesi, tramite il sistema informativo “SFINGE”, ha chiesto la revisione dell’esito istruttorio contestualmente alla presentazione di osservazioni;
- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d’istruttoria;
- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione e le successive integrazioni, predisponendo l’esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell’esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, l’ammissione a contributo secondo quanto riportato nella “Scheda Riepilogativa - *Proposta di delibera*”, come risulta dal verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- che la comunicazione di esito di supplemento istruttorio completa della sopracitata “Scheda Riepilogativa - *Proposta di delibera*”:
 - o è stata inviata al richiedente il contributo per mezzo del sistema informativo “SFINGE”;
 - o costituisce rigetto per gli interventi non ammessi, ove presenti;
- che il richiedente il contributo, a firma dell’amministratore di sostegno Avv. Silvia Veronesi, tramite il sistema informativo “SFINGE”, ha espresso formale accettazione alla comunicazione di esito di supplemento istruttorio;

Verificato altresì:

- che i soggetti aventi in uso gli immobili risultano regolarmente iscritti e validati presso l’Anagrafe delle aziende agricole tenuta dalla Regione Emilia-Romagna
- che, ai sensi dell’art. 8, comma 2 dell’Ordinanza n. 57/2012, così come modificata dall’Ordinanza n. 36/2016, *“I contributi potranno essere concessi anche subordinatamente all’effettivo ottenimento del titolo abilitativo. La verifica dell’ottenimento del suddetto titolo verrà effettuata al momento della presentazione della domanda relativa all’erogazione del primo pagamento (SAL o saldo). Qualora il titolo non fosse ancora efficace al momento della suddetta erogazione i*

termini del pagamento, verranno sospesi fino all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio e ricominceranno a decorrere successivamente alla data della verifica positiva”;

- che, in quanto persona fisica, il richiedente il contributo non è soggetto alla verifica di regolarità contributiva;
- che è stata acquisita e conservata agli atti della struttura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii l'informazione antimafia, rilasciata dalla “**Banca dati Nazionale unica della documentazione Antimafia**”, dalla quale emerge che nei confronti dell'impresa e delle persone fisiche di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché dei familiari conviventi, non risultano sussistere le cause interdittive previste dall'art. 67 del citato decreto legislativo, né tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del medesimo decreto;

Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell'“Allegato unico” del presente provvedimento;

Dato altresì atto:

- che è stato acquisito il codice unico di progetto (CUP) E22F17000230001, assegnato dalla competente struttura ministeriale agli interventi oggetto della richiesta di contributo, che dovrà essere riportato in tutta la documentazione contabile e di pagamento relativa al progetto;

Viste la “Scheda riepilogativa” ed “Allegato unico” quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento relative agli esiti dell'istruttoria e dei contributi concessi;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DECRETA

1. di **concedere**, ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012, così come modificata dall'Ordinanza n. 36/2016, subordinatamente all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, ad **AURA GIATTI**, residente in Via Oberdan n. 15 - Bondeno (FE) / C.F. GTTRAU29S65A965P, un contributo complessivo pari a **€ 739.550,88** la cui copertura finanziaria è assicurata da quanto previsto nell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con ordinanza n. 15/2013 – in relazione agli interventi e a fronte di un investimento ammesso e da rendicontare come descritto nell'Allegato unico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
2. di **rigettare** gli interventi non ammessi per le motivazioni espresse nella “Scheda Riepilogativa - *Proposta di delibera*” che qui si intendono integralmente richiamate;
3. di dare atto che il contributo di cui al punto 1 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere espresso dal Nucleo di valutazione tenuto conto dell'istruttoria svolta da Invitalia S.p.A. ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012;

4. che tale contributo sarà subordinato alle eventuali verifiche previste dal Decreto 836 del 08 maggio 2015 *“Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012”*;
5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario e all'istituto di credito da questi prescelto, in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla *“Linee guida”* allegata alla sopra citata ordinanza;
6. che gli interventi di riparazione e/o ripristino dei fabbricati dovranno essere completati entro il termine previsto dagli artt. 12 e 25 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
7. che permangono in capo al beneficiario gli obblighi previsti agli artt. 19 e 19 bis dell'Ordinanza n. 57 e ss.mm.ii.;
8. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito all'art. 14 e succ. dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida approvate con la medesima Ordinanza;
9. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
10. di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo *“SFINGE”* al soggetto richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(*firmato digitalmente*)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

CR-23716-2016 AURA GIATTI

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante) CR-23716-2016 AURA GIATTI:

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	P.LLA-SUB	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	CONTRIBUTO RICHIESTO (IL MINORE TRA I COSTO CONVENZIONALE E COSTO INTERVENTO)
n.3	Bondeno	122	20-2	TAB. B – lettera C) livello operativo E2	Ante: -797,59 Post: -713,64	€ 0,00	€ 635.673,98 (costo intervento)
n.4	Bondeno	164	13-1	TAB. B – lettera C) livello operativo E1	Ante: -454,37 Post: -443,94	€ 0,00	€ 270.442,33 (costo intervento)
n.5	Bondeno	122	444-2	TAB. B – lettera C) livello operativo E1	Ante: -432,83 Post: -399,04	€ 0,00	€ 302.981,00 (c. convenzionale)
n.1	Bondeno	179	31-3	TAB. B Nuova costruzione	Ante: -0,00 Post: -415,45	€ 0,00	€ 560.435,32 (c.intervento)
n.2	Bondeno	179	31-3	TAB. B – lettera C) livello operativo E2	Ante: -416,26 Post: -0,00	€ 0,00	€ 364.227,50 (c. convenzionale)
n.6	Bondeno	122	444-1	TAB. B Nuova costruzione	Ante: -0,00 Post: -284,67	€ 0,00	€ 573.339,40 (c.intervento)
n.7	Bondeno	122	444-1	TAB. B – lettera C) livello operativo E2	Ante: -310,95 Post: -0,00	€ 0,00	€ 343.799,50 (c. convenzionale)
TOTALE AL NETTO IVA							1.917.124,31
TOTALE AL LORDO IVA 22%							2.338.891,66

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti CR-23716-2016 AURA GIATTI:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) -ante - post	DESTINAZION E D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta)
n.3	Ante: -0,00 Post: -0,00	Deposito	TAB. B – lettera C) livello operativo E2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Riparazi. E rafforz. locale				€ 0,00
n.4	Ante: -0,00 Post: -0,00	Deposito	TAB. B – lettera C) livello operativo E1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Riparazione e rafforz. locale				€ 0,00
n.5	Ante: -432,83 Post: -399,04	Deposito magazzino	TAB. B – lettera C) livello operativo E1	€ 302.981,00	€ 316.979,32	€ 302.981,00
		Riparazi. E rafforz. locale				€ 369.636,82(*)
n. 1 RICOSTRUZIONE da n.2	Ante: -0,00 Post: -0,00	Deposito magazzino	TAB. B Nuova costruzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		demolizione				€ 0,00
n.2	Ante: -0,00 Post: -0,00	Deposito magazzino	TAB. B – lettera C) livello operativo E2	€ 303.208,25	€ 561.692,04	€ 0,00
		Ricostruzione				€ 303.208,25
n. 6 RICOSTRUZIONE da n.7	Ante: - Post: -284,67	0,00 Deposito magazzino/abit. strumentale Ricostruzione	TAB. B Nuova costruzione	€ 303.208,25	€ 561.692,04	€ 303.208,25

n.7	Ante: - 310,95 Post: - 0,00	Deposito magazzino/abi t. strumentale Demolizione	TAB. B – lettera C) livello operativo E2			€ 369.914,06
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO ALLORDO IVA 22%						€ 739.550,88

(*) Si ricorda che il contributo concesso è subordinato a quanto previsto dalla misura 126 PSR 2007- 2013 e quindi alla rimozione totale dell'Hangar temporaneo realizzato grazie a quest'ultima.

PROPOSTA DI DELIBERA CR-23716-2016 AURA GIATTI:

VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO

- - VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI REVISIONE CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:

“Con la presente si controdeduce invece in relazione ai fabbricati identificati nella Comunicazione con i numeri 1, 2, 3, 4.

Nello specifico, con riferimento a quanto riportato in relazione ai fabbricati identificati nella Comunicazione con i numeri 1 e 2:

- il contratto di affitto agli atti, regolarmente registrato, espressamente descrive l'oggetto del contratto quale fondo "con fabbricati rurali", e non ci risultano esistere altri fabbricati rurali sul fondo di cui si tratta;
- l'immagine estratta da Google Street view 2010 e inserita a pag. 52 nella Comunicazione in relazione ai fabbricati in esame, in realtà non fotografa gli specifici fabbricati per i quali si domanda contributo per la ricostruzione nell'istanza CR-23716-2016.

Con riferimento a quanto riportato in relazione al fabbricato identificato nella Comunicazione con il numero 4:

- l'unico stato di abbandono per l'immobile è conseguente all'inagibilità indotta dagli eventi sismici. Le fotografie agli atti sono del resto scattate successivamente al sisma, con l'occasione dei necessari rilievi.

A parte queste preliminari precisazioni, poiché inoltre per tutti i fabbricati per i quali si controdeduce (identificati nella Comunicazione con i numeri 1, 2, 3, 4) si evidenzia motivo ostativo principale al riconoscimento del contributo per la ricostruzione nella mancata dichiarazione degli immobili nell'anagrafe delle aziende agricole, o nella mancata domanda unica per gli stessi edifici, data la materia specifica si allega di seguito documento redatto sull'argomento dall'agronomo dott. Guido Garbellini.

In tale documento la prima parte tratta alcuni fondamentali temi di validità per tutti i fabbricati su cui si controdeduce.

La seconda parte di tale documento più specificamente entra nel merito dell'immobile identificato nella Comunicazione con numero 3, assolutamente strategico per l'azienda agricola affittuaria sia per utilizzo che per posizione geografica, azienda che non dispone di altri fabbricati analogamente utili all'attività in relazione al fondo in questione, esteso in questo caso per ben 37 ettari”.

PREMESSA

La comunicazione di esito istruttorio riporta per i fabbricati 1, 2 e 4 la non ammissione motivata dal fatto che *"l'azienda agricola che conduceva l'immobile alla data del sisma non risulta abbia presentato domanda unica per l'immobile in oggetto"*.

Detta affermazione risulta sostanzialmente errata, probabilmente per la mancanza di conoscenze approfondite delle problematiche e delle regole che hanno disciplinato l'anagrafe delle aziende agricole e le conseguenti domande uniche al momento del sisma.

Lo strumento dell'anagrafe, infatti, nasce principalmente per l'individuazione dei terreni e risulta ancora oggi di difficile e complessa utilizzazione per i fabbricati ancorché strumentali dell'azienda agricola. Per tale motivo fino agli anni 2013/2014 si preferiva o non inserire i fabbricati in anagrafe o inserirli a superficie pari a zero.

E' errata e priva di fondamento giuridico la frase riportata nella comunicazione di esito istruttorio ossia che *"al sistema integrato di gestione e controllo di tutti i terreni aziendali, inclusi quelli con fabbricati, rappresenta un obbligo derivante sia da normativa comunitaria che nazionale e regionale"* alla data del sisma. Detta regola valeva per i terreni per i quali veniva richiesto un contributo, la così detta "Pac", ma non era sempre possibile né obbligatorio, applicarla per i fabbricati che, essendo suddivisi spesso in subalterni, senza attribuzione di superficie, non trovavano precisa collocazione in un sistema basato sulla superficie espressa in ettari. Ne è riprova, nota a tutti gli operatori, la costante modifica dell'anagrafe operata a partire dal 2012 in poi per rendere "leggibili" i fabbricati condotti (non a caso il 2012 fa da spartiacque perché in quell'epoca vengono emanate regole di collegamento con gli aspetti fiscali e catastali che impongono una maggiore attenzione ai fabbricati presenti in anagrafe). Ne consegue che in alcuni contesti per i quali sussisteva l'assoluta necessità di inserire le aree cortilive ed i relativi fabbricati, si è optato per il caricamento dei mappali semplicemente con superfici pari a zero.

Ne è derivato che in sede di domanda unica alcuni mappali non "scendevano" perché privi di superficie (vedi per es. immobile 3 in conduzione alla ditta Bergonzini posto a Bondeno sul foglio 122 map 20 sub 2) in quanto caricato in anagrafe ma con superficie pari a zero. Inoltre si rimarca come l'utilizzo e conduzione di un immobile non siano comprovati dalla presenza in anagrafe ma unicamente dal contratto di affitto allegato, e riconosciuto come valido dalla stessa comunicazione di esito di istruttoria (vedi pagina 3 e 4).

Il richiamo normativo al mancato inserimento in anagrafe appare pertanto infondato strumentalmente volto a giustificare un diniego altrimenti non comprensibile anche perché in caso di errato inserimento, il sistema dell'anagrafe permette in qualsiasi istante la sua integrazione senza, peraltro, prevedere alcuna penalità.

IMMOBILE 3 FONDO MORETTA 1 (BONDENO FOGLIO 122 MAP 20 SUB 2)

La comunicazione cita *"la documentazione allegata da parte del tecnico incaricato descrive un immobile adibito allo stoccaggio di rifiuti speciali presenti in notevole quantità"*

Detta affermazione è capziosa in quanto estrae da un intero contesto (vedi pagina 7 u.s. dell'immobile e relativa documentazione fotografica) un unico elemento, rilevato e documentato al momento del sisma, quale la presenza degli alveoli e dei sacconi concime vuoti, senza entrare nel merito della natura e dell'origine di detti beni. Se il sisma fosse avvenuto nemmeno un mese prima gli alveoli sarebbero stati "contenitori con piante di pomodoro in attesa di trapianto ed i sacconi, concime in attesa di essere distribuito". Meraviglia molto che il Nucleo di valutazione parli di "rifiuti" e non di contenitori per piante di pomodoro appena trapiantate o di mezzi tecnici appena utilizzati.

L'affermazione risulta quindi volta a far apparire detto fabbricato come una discarica non autorizzata mentre nella logica economica e organizzativa di tale azienda (che nell'anno del sisma presentava ben 81 ha di pomodoro) non solo rappresentava un luogo idoneo per stivare ottimamente i fattori della produzione ma anche dove conservare gli imballi

attesa dello smaltimento.

Il Nucleo allo stesso tempo non cita né la presenza di rimorchi, concimi, pedane quant'altro pur indicato nella relazione e nella documentazione fotografica, dando al tutto un quadro errato e fuorviante della situazione.

Relativamente alla presenza di altri fabbricati nella corte si rimarca e ribadisce quanto forse non colto dal Nucleo ossia:

- Che il fondo è un fondo storicamente condotto da anni (dal 2003) dalla ditta Bergonzini che per la sua natura, rapporti con la proprietà, posizione e struttura assunto a centro aziendale di primo interesse per la stessa ditta Bergonzini che gestiva al momento del sisma da quasi 9 anni.
- Che gli altri fabbricati presenti sul fondo stesso sono rappresentati da un fabbricato civile abitazione con relativo piccolo annesso (pertanto non utilizzato e non utilizzabile dal signor Bergonzini).
- Che detto fienile risulta essere l'unico presente sul fondo in quanto gli altri fabbricati ad uso agricolo "limitrofi" risultavano al momento del sisma essere locati alla società agricola Ferlin ss. Non si comprende pertanto a quali fabbricati faccia riferimento la nota a pagina 21 in quanto non risultano altri fabbricati nel contesto aziendale se non quelli locati alla società agricola Ferlin e pertanto non utilizzati/utilizzabili dal signor Bergonzini.

E non recepite in quanto:

Si riconosce che la foto inserita a pag. 52 nella Comunicazione in relazione ai fabbricati in esame, in realtà non fotografa gli specifici fabbricati per i quali si domanda contributo per la ricostruzione nell'istanza CR-23716-2016. Tuttavia, la problematica relativa ai contratti d'affitto permane visto che nella copia del contratto d'affitto del 06/10/2011 si parla di "fabbricati rurali" generici e non meglio specificati mentre nella copia del contratto d'affitto del 11/11/2014 i fabbricati vengono opportunamente descritti e individuati tramite i dati catastali. Le altre motivazioni di non ammissione per l'immobile in oggetto restano valide e non superate dalla documentazione fornita dal tecnico incaricato.

Di seguito si riportano gli estratti delle osservazioni effettuate dal dr. Agr. Garbellini seguiti dal riscontro puntuale.

PREMESSA

La comunicazione di esito istruttorio riporta per i fabbricati 1, 2 e 4 la non ammissione motivata dal fatto che *"l'azienda agricola che conduceva l'immobile alla data del sisma non risulta abbia presentato domanda unica per l'immobile in oggetto"*.

Detta affermazione risulta sostanzialmente errata, probabilmente per la mancanza di conoscenze approfondite delle problematiche e delle regole che hanno disciplinato l'anagrafe delle aziende agricole e le conseguenti domande uniche al momento del sisma.

In merito alla mancanza di conoscenze approfondite in materia, è bene ricordare, innanzitutto, che **tutte le valutazioni sono state espresse da un organo di natura collegiale il quale è formato da "esperti nelle materie oggetto di valutazione e nei settori di appartenenza delle imprese" (Art. 3 dell'Ordinanza n. 57/2012), dunque anche del settore agricolo ove operano le Aziende interessate.** Pertanto all'interno del Nucleo di Valutazione risultano presenti componenti con specifiche competenze, non solo di natura amministrativa ma anche gestionale in materia di Domande di Superficie, entro cui va collocata la Domanda Unica e le domande Agroambientali.

Lo strumento dell'anagrafe, infatti, nasce principalmente per l'individuazione dei terreni e risulta ancora oggi di difficile e complessa utilizzazione per i fabbricati ancorché strumentali dell'azienda agricola. Per tale motivo fino agli anni 2013/2014 si preferiva o

non inserire i fabbricati in anagrafe o inserirli a superficie pari a zero.

E' errata e priva di fondamento giuridico la frase riportata nella comunicazione di esisto istruttorio ossia che *"al sistema integrato di gestione e controllo di tutti i terreni aziendali, inclusi quelli con fabbricati, rappresenta un obbligo derivante sia da normativa comunitaria che nazionale e regionale"* alla data del sisma. Detta regola valeva per i terreni per i quali veniva richiesto un contributo, la così detta "Pac", ma non era sempre possibile né obbligatorio, applicarla per i fabbricati che, essendo suddivisi spesso in subalterni, senza attribuzione di superficie, non trovavano precisa collocazione in un sistema basato sulla superficie espressa in ettari. Ne è riprova, nota a tutti gli operatori, la costante modifica dell'anagrafe operata a partire dal 2012 in poi per rendere "leggibili" i fabbricati condotti (non a caso il 2012 fa da spartiacque perché in quell'epoca vengono emanate regole di collegamento con gli aspetti fiscali e catastali che impongono una maggiore attenzione ai fabbricati presenti in anagrafe). Ne consegue che in alcuni contesti per i quali sussisteva l'assoluta necessità di inserire le aree cortilive ed i relativi fabbricati, si è optato per il caricamento dei mappali semplicemente con superfici pari a zero.

Ne è derivato che in sede di domanda unica alcuni mappali non "scendevano" perché privi di superficie (vedi per es. immobile 3 in conduzione alla ditta Bergonzini posto a Bondeno sul foglio 122 map 20 sub 2) in quanto caricato in anagrafe ma con superficie pari a zero.

L'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia Romagna, disciplinato da DGR n. 1724 del 08/09/2003, nella cui Relazione afferma: *"L'anagrafe delle aziende agricole raccoglie le notizie relative ai soggetti - pubblici e privati - esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, ed utilizzate dalla pubblica amministrazione nella gestione di tutti i procedimenti attivati in materia di agricoltura."* Il sistema è integrato nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale e partecipa alla costituzione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo derivante da vari regolamenti comunitari: per il periodo del sisma viene fatto esplicito riferimento al Reg. CE n. 73/2009 e n. 1122/2009.

Il Reg. CE n. 73/2009 istituisce la domanda unica e prevede all'art. 19:

"Domande di aiuto

1. Ogni agricoltore presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti che indica, se pertinenti:

a) tutte le parcelle agricole nell'azienda e, qualora lo Stato membro applichi all'articolo 15, paragrafo 3, il numero di olivi e la loro ubicazione all'interno della parcella;"

Il Reg. CE n. 1122/2009 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 73/2009, nelle considerazioni riporta:

- (14) Nella domanda unica, il richiedente deve dichiarare non solo la superficie adibita ad uso agricolo ma anche i propri diritti all'aiuto e deve essere inoltre fornita ogni informazione necessaria al fine di accertare l'ammissibilità all'aiuto. È tuttavia opportuno consentire agli Stati membri una deroga a taluni obblighi qualora i diritti all'aiuto da attribuire nel corso dell'anno considerato non siano stati ancora definitivamente stabiliti.

Art 34 determinazione delle superfici

3. Rientrano nella superficie totale di una parcella agricola gli elementi di cui agli atti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 e gli elementi che possono rientrare nelle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 e all'allegato III di tale regolamento.

Art 55

**BASE DI CALCOLO PER GLI AIUTI, LE RIDUZIONI E LE
ESCLUSIONI**

CAPO I

Mancata dichiarazione di superfici

Articolo 55

Mancata dichiarazione di tutte le superfici

1. Se, per un dato anno, un agricoltore non dichiara tutte le superfici di cui all'articolo 13, paragrafo 8, e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda unica, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall'altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l'importo complessivo dei pagamenti diretti a lui spettanti per l'anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell'omissione.

Nella sottostante tabella viene indicato in sintesi il calcolo delle eventuali riduzioni applicate.

CUMULO RIDUZIONI DUP 2012 - reg. (CE) 1122/2009 - artt. 78, 79		
IMP NO RID serve da base di calcolo di A	IMP NO RID	IMPORTO NON RIDOTTO
A	Riduzioni e sanzioni per irregolarità sul gruppo colturale (anomalie riscontrate)	reg. (CE) n. 1122/2009 - art. 58
IMP NO RID - A = IMP 1 che serve da base di calcolo di B		IMP1
B	Ritardato deposito. Riduzione 1) ritardo domanda iniziale , 2) domanda modifica art. 14 e 3) ritardo domanda fissazione	reg. (CE) 1122/2009 - art. 23 1) e 2) - art. 24 3)
IMP 1 - B = IMP 2 che serve da base di calcolo di C		IMP2
C	Mancata dichiarazione di tutta la superficie dell'azienda. Riduzione omessa dichiarazione particelle	reg. (CE) 1122/2009 - art. 55
IMP 2 - C = IMP 3 che serve da base di calcolo di D		IMP3
D	Riduzione per superamento massimali	reg. (CE) 73/2009 - art. 51
IMP 3 - D = IMPORTO AMMESSO - Serve da base di calcolo di E - Riduzione modulazione (Importo ammesso ripartito per fasce di modulazione)		IMPORTO AMMESSO
E	RIDUZIONE MODULAZIONE	reg. (CE) 1122/2009 - art. 79 (art. 7 reg. (CE) 73/2009)
IMPORTO AMMESSO - E = IMP 4 - Serve da base di calcolo di F - Riduzione condizionalità		IMP4
F	Riduzione condizionalità	reg. (CE) 1122/2009 - art. 79 (reg. (CE) 1122/2009 - Tit IV, capo III)
IMP 4 - F = IMPORTO LIQUIDABILE		IMPORTO LIQUIDABILE

Quindi nella domanda deve essere dichiarata non solo la superficie agraria, ma anche ogni informazione necessaria al fine di accertare l'ammissibilità all'aiuto. Tra gli elementi fondamentali per la determinazione del contributo è la verifica del rispetto della condizionalità definita all'art. 1 del Reg. CE n. 1122/2009 quale "i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009;". Nello stesso regolamento, Allegato 2 viene fatto riferimento alla Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20 del 26.01.1980, pag.43).

Una parte rilevante dei controlli volte all'accertamento del rispetto di questa direttiva viene fatta presso i fabbricati aziendali. Quindi il fabbricato rurale entra a pieno titolo negli oggetti di verifica della Domanda Unica, a differenza di quanto sostenuto nelle osservazioni presentate.

Per quanto attiene le particelle che "scendevano" o meno, la particella 122 particella 20 del comune di Bondeno non è stata registrata all'Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia Romagna nel periodo intercorrente il 23/05/2003 al 11/11/2013, per cui la problematica sollevata è assolutamente ininfluente. Si riportano di seguito le informazioni dell'Anagrafe per la particella in questione.

ANAGRAFE**Azienda**

Ricerca Azienda

Ferreni

Ricerca Terreno

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

INDIETRO**Storico Possessi Particella****Particella**

REGIONE: Emilia-Romagna
 PROVINCIA: FE
 COMUNE: BONDENO
 FOGLIO: 122
 SEZIONE:
 PARTICELLA: 20
 SUBALTERNO: 000
 SUPERFICIE CATASTALE: 0.754




CUAA	Forma Possesso	Sup. Possesso	Data Inizio	Data Fine	C	S	Valido fino a Data
BRGLNZ59C02A965E	AFFITTO AI SENSI DELLA L.203/82	0	11/11/2013	10/11/2018	N	N	
BRGLNZ59C02A965E	AFFITTO	0.754	25/02/2003	23/05/2003	N	N	
BRGLNZ59C02A965E	AFFITTO	0	11/11/2013	10/11/2018	N	N	16/02/2015

Per completezza di informazione, si precisa che la problematica tecnica sollevata è inerente le particelle di superficie inferiore ai 100 mq in pianta, caratteristica non applicabile ai fabbricati in questione.

Per quanto attiene la specifica argomentazione per l'immobile 3 fondo Moretta (Bondeno fg. 122 map. 20 sub 2), le immagini ritraggono i seguenti materiali:



Contenitori di liquidi non meglio precisati, presumibilmente vuoti, quindi rifiuti speciali o tossici o pericolosi a seconda della natura del contenuto.
 Contenitori di piante di pomodoro non riutilizzabili, quindi rifiuti speciali

	<p>Pneumatici esausti, rifiuti speciali.</p>
	<p>Cisterne metalliche che presumibilmente contenevano gasolio viste le tubazioni pendenti: in questo caso può configurarsi la natura di rifiuto speciale pericoloso codice CER 15.01.10 quale imballaggio avente contenuto sostanze pericolose</p>
	<p>Vecchie cassette in legno inutilizzabili, rifiuti speciali.</p>

		<p>Teli in plastica ammassati disordinatamente, quindi probabili rifiuti speciali.</p>
		<p>Pallets inutilizzati, quindi imballaggi riconducibili a rifiuti speciali.</p>

Quindi con quanto specificato sopra si ritengono argomentate e superate le affermazioni del dr. Agr. Garbellini, esponendo analiticamente la valutazione del Nucleo di Valutazione in merito ai rifiuti speciali, e forse anche pericolosi, presenti nell'immobile desumibili dalla documentazione fotografica presentata dal richiedente.

In considerazione del fatto che l'immobile è stato dichiarato inagibile in seguito al sopralluogo post sisma, così come testimonia la scheda Aedes, per altro mai contestata, anzi la conferma dell'inagibilità è stata sostenuta dal tecnico nella perizia giurata, da ciò non può che derivare che tutto il materiale presente nella documentazione fotografica riportata agli atti era il medesimo presente alla data del sisma.

Pertanto l'indicazione di un uso diverso risulta non dimostrata.

Per quanto attiene l'immagine del rimorchio con sacchi di concime a bordo si precisa che:

- Il Nucleo di Valutazione non ha effettuato rilievi sull'usabilità dell'immobile ma sul suo concreto utilizzo alla data del sisma;
- Se l'immagine è stata effettuata successivamente alla data del sisma, detto rimorchio non avrebbe dovuto stazionare in immobile e area pertinente in quanto interdetta con divieto di accesso ed uso (vedi scheda Aedes)
- Il materiale trasportato può essere distribuito in poche ore sul campo e quindi non viene neanche scaricato dal mezzo di trasporto;
- Il concime è caratterizzato da livelli di umidità molto contenuti, pertanto lo scarico all'interno di un fabbricato caratterizzato da rilevanti risalite di umidità determinerebbe la degradazione del contenuto, arrivando a determinarne l'inutilizzabilità con conseguenti pericoli di inquinamento delle falde acquifere sottostanti.

In merito a:

Che detto fienile risulta essere l'unico presente sul fondo in quanto gli altri fabbricati ad uso agricolo "limitrofi" risultavano al momento del sisma essere locati alla società agricola Ferlin ss. Non si comprende pertanto a quali fabbricati faccia riferimento la nota a pagina 21 in quanto non risultano altri fabbricati nel contesto aziendale se non quelli locati alla società agricola Ferlin e pertanto non utilizzati/utilizzabili dal signor Bergonzini.

Non si rinviene alcun passaggio nell'esito istruttorio riferentesi a fabbricati ad uso agricolo "limitrofi", ma viene fatto espresso riferimento agli altri fabbricati facenti parte dell'impresa agricola Bergonzini Lorenzo alla data del sisma di dimensioni tali da rendere non necessario il fabbricato in questione.

SI PROPONE:

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE 3 per le seguenti motivazioni:

-) La documentazione allegata da parte del tecnico incaricato descrive un immobile adibito allo stoccaggio di rifiuti speciali presenti in notevole quantità.

-) Il fabbricato ad uso deposito, oggetto di richiesta di contributo, è inserito in un contesto aziendale ove sono presenti altri fabbricati a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato oggetto della presente richiesta di contributo in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali quindi non è considerabile come necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2).

-) L'azienda agricola che conduceva l'immobile alla data del sisma non risulta abbia presentato domanda unica per l'immobile in oggetto. Agli atti si riscontra la mancata dichiarazione degli immobili oggetto di domanda all'anagrafe delle aziende agricole. Si precisa che la dichiarazione in anagrafe aziendale, e quindi al Sistema Integrato di Gestione e Controllo, di tutti i terreni aziendali, inclusi quelli con fabbricati, rappresenta un obbligo derivante sia da normativa comunitaria, che nazionale e regionale. L'omissione della dichiarazione comporta, di fatto, l'irregolare esclusione di detto immobile da controlli obbligatori in materia di rispetto dell'ambiente, ovvero che il fabbricato non è considerato funzionale, da parte della stessa impresa, all'attività produttiva ordinaria agricola.

Pertanto il fabbricato non è riconosciuto come necessario al riavvio dell'attività come previsto dall'Art. 2, comma 2 e determinante sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, come da comunicazione CE n. SA.35482 (2012/N).

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE 4 per le seguenti motivazioni:

-) Per l'immobile in oggetto si osserva, dalla documentazione allegata, un evidente stato di scarsa manutenzione e abbandono tale da non giustificare l'utilizzo ai fini produttivi dello stesso.

-) L'Azienda che conduceva l'immobile alla data del sisma non ha mai presentato domanda unica per lo stesso, risultano altresì presenti presentazioni di domanda unica relative ad altri immobili in dotazione all'azienda agricola identificati su altri dati catastali. Agli atti si riscontra la mancata dichiarazione degli immobili oggetto di domanda all'anagrafe delle aziende agricole. Si precisa che la dichiarazione in anagrafe aziendale, e quindi al Sistema Integrato di Gestione e Controllo, di tutti i terreni aziendali, inclusi quelli con fabbricati, rappresenta un obbligo derivante sia da normativa comunitaria, che nazionale e regionale. L'omissione della dichiarazione comporta, di fatto, l'irregolare esclusione di detto immobile da controlli obbligatori in materia di rispetto dell'ambiente, ovvero che il fabbricato non è considerato funzionale, da parte della stessa impresa, all'attività produttiva ordinaria agricola

-) Con domanda CR-3890-2015 del 29/01/2015 sono stati finanziati immobili in conduzione alla medesima Azienda Agricola sufficienti a contenere macchinari e attrezzature in dotazione alla stessa.

Pertanto il fabbricato non è riconosciuto come necessario al riavvio dell'attività come previsto dall'Art. 2, comma 2 e determinante sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, come da comunicazione CE n. SA.35482 (2012/N).

L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE 5 per il livello di danno, la superficie ammessa rispetto alla richiesta e l'importo riportati in tabella riassuntiva degli interventi PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO **369.636,82** comprensiva di IVA calcolata forfettariamente al 22%.

Si prescrive, al fine di non determinare le condizioni di incremento della capacità produttiva aziendale come previsto dall'Ordinanza e dalle norme sovraordinate, che le strutture temporanee destinate alla stabulazione e finanziate con la Misura 126 del PSR debbano essere completamente rimosse al momento della presentazione della domanda di SALDO a realizzazione delle opere compiute.

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLA RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE 2 per la ricostruzione dell'IMMOBILE 1 per le seguenti motivazioni:

-) Il contratto d'affitto risalente al 2011 non specifica i dati catastali dichiarati dell'immobile quale bene oggetto dell'accordo di affittanza e pertanto non si riconosce il titolo di conduzione dell'immobile alla data del sisma;

-) Non risulta che sia stata mai presentata domanda unica per l'immobile in oggetto. Agli atti si riscontra la mancata dichiarazione degli immobili oggetto di domanda all'anagrafe delle aziende agricole. Si precisa che la dichiarazione in anagrafe aziendale, e quindi al Sistema Integrato di Gestione e Controllo, di tutti i terreni aziendali, inclusi quelli con fabbricati, rappresenta un obbligo derivante sia da normativa comunitaria, che nazionale e regionale. L'omissione della dichiarazione comporta, di fatto, l'irregolare esclusione di detto immobile da controlli obbligatori in materia di rispetto dell'ambiente, ovvero che il fabbricato non è considerato funzionale, da parte della stessa impresa, all'attività produttiva ordinaria agricola;

-) La documentazione fornita descrive un immobile non idoneo allo svolgimento di attività produttiva sia per lo stato di conservazione sia per la conformazione geometrica dello stesso.

Pertanto il fabbricato non è riconosciuto come necessario al riavvio dell'attività come previsto dall'Art. 2, comma 2 e determinante sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, come da comunicazione CE n. SA.35482 (2012/N).

L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE 7 per la ricostruzione dell'IMMOBILE 6 per il livello di danno, la superficie ammessa rispetto alla richiesta e l'importo riportati in tabella riassuntiva degli interventi PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 369.914,06 comprensiva di IVA calcolata forfettariamente al 22%.

LA PROPOSTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO E' PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 739.550,88 comprensiva di IVA calcolata forfettariamente al 22%.

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis, in quanto "per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo deve essere dimostrata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile alla data del sisma", così come espresso nell'Allegato 1 "requisiti di ammissibilità" dell'Ordinanza n.57/2012.

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

Aura Giatti

ANAGRAFICA					
TIPO	persona fisica			PROTOCOLLI FASCICOLO	
PERSONA FISICA	Aura Giatti	GTTRAU29S65A965P	RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR-23716-2016 30/04/16
			FASCICOLO ISTRUTTORIO		
SEDE RESIDENZA	Via Oberdan, n.15	Bondeno	FE	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Rovere n. 29 - Via Rovere n.31 - Via Consorziale n.210 - Via Virgiliana snc	Bondeno	FE	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	
CODICE FISCALE	GTTRAU29S65A965P			CUP	E22F17000230001
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.11.10	A-01.11.40	A-01.41	AIA DURC trascritto	
	Coltivazione di cereali (escluso il riso)	Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi	Allevamento bovini e produzione latte;	N.A.	N.A.
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta)	
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA- Filiale di Ferrara (FE)			N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				IVA	IVA NON DETRAIBILE

QUADRO RIEPILOGATIVO			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO CONCESSO
IMMOBILI	€ 959.676,44	€ 0,00	€ 739.550,88
TOTALE	€ 959.676,44	€ 0,00	€ 739.550,88

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI				
IMMOBILE 3	IMPORTO RICHIESTO DA INTEG. PERIZIA GIURATA RICLASSIFICATO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 448.050,78	€ 0,00	€ 448.050,78	
di cui opere edili	€ 448.050,78	€ 0,00	€ 448.050,78	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese per indagini e prelievi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
C. Finiture	€ 121.934,66	€ 0,00	€ 121.934,66	
di cui opere edili	€ 121.934,66	€ 0,00	€ 121.934,66	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
sub totale	€ 569.985,44	€ 0,00	€ 569.985,44	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 57.788,54	€ 0,00	€ 57.788,54	
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 6.400,00	€ 0,00	€ 6.400,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 635.673,98	€ 0,00	635.673,98	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 851.427,33	DECREM. 30% per edifici che non necessitano di particolari finiture		
ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 0,00
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 3	€ 0,00	100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo		

IMMOBILE 4				
IMMOBILE 4	IMPORTO RICHIESTO DA INTEG. PERIZIA GIURATA	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 188.417,62	€ 0,00	€ 188.417,62	
di cui opere edili	€ 188.417,62	€ 0,00	€ 188.417,62	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese per indagini e prelievi	€ 2.715,33	€ 0,00	€ 2.715,33	
C. Finiture	€ 48.093,49	€ 0,00	€ 48.093,49	
di cui opere edili	€ 48.093,49	€ 0,00	€ 48.093,49	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
sub totale	€ 239.226,44	€ 0,00	€ 239.226,44	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 24.585,67	€ 0,00	€ 24.585,67	
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 6.630,22	€ 0,00	€ 6.630,22	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 270.442,33	€ 0,00	€ 270.442,33	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 388.031,98	DECREM. 30% per edifici che non necessitano di particolari finiture		
ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 0,00
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 4	€ 0,00	100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		

IMMOBILE 5	IMPORTO RICHIESTO DA INTEG. PERIZIA GIURATA	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 228.055,38	€ 228.055,38	€ 0,00	
di cui opere edili	€ 228.055,38	€ 228.055,38	€ 0,00	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese per indagini e prelievi	€ 2.715,33	€ 2.715,33	€ 0,00	
C. Finiture	€ 57.052,90	€ 54.980,17	€ 2.072,73	
di cui opere edili	€ 57.052,90	€ 54.980,17	€ 2.072,73	(*1)
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
sub totale	€ 287.823,61	€ 285.750,88	€ 2.072,73	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 29.422,36	€ 28.575,09	€ 847,27	(*2)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 0,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 323.645,97	€ 320.725,97	€ 2.920,00	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 369.636,82	DECREM. 30% per edifici che non necessitano di particolari finiture		
ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 391.285,68
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 5	€ 369.636,82	100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*1)	155	A07016B	€ 6.539,17	€ 1.647,01	Voci sostituite con altre più economiche
	113.119.138.143	A20051C	€ 3.227,71	€ 425,72	
	SUB TOTALE			€ 2.072,73	
(*2)	spese tecniche		€ 29.422,36	€ 847,27	Eccedenza massimali
	SUB TOTALE			€ 847,27	
	TOTALE			€ 2.920,00	

IMMOBILE 2/1	IMPORTO RICHIESTO DA INTEG. PERIZIA GIURATA	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 432.069,78	€ 0,00	€ 432.069,78	
di cui opere edili	€ 432.069,78	€ 0,00	€ 432.069,78	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese per indagini e prelievi	€ 2.715,33	€ 0,00	€ 2.715,33	
C. Finiture	€ 67.801,54	€ 0,00	€ 67.801,54	
di cui opere edili	€ 67.801,54	€ 0,00	€ 67.801,54	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
sub totale	€ 502.586,65	€ 0,00	€ 502.586,65	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 50.948,67	€ 0,00	€ 50.948,67	
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 6.400,00	€ 0,00	€ 6.400,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 560.435,32	€ 0,00	€ 560.435,32	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 443.492,87	DECREM. 30% per edifici che non necessitano di particolari finiture		
ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 0,00
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 2/1	€ 0,00	100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		

IMMOBILE 6/7	IMPORTO RICHIESTO DA INTEG. PERIZIA GIURATA	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 278.525,16	€ 278.525,16	€ 0,00	
di cui opere edili	€ 278.525,16	€ 278.525,16	€ 0,00	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese per indagini e prelievi	€ 3.456,79	€ 3.456,79	€ 0,00	
C. Finiture	€ 232.835,69	€ 228.918,74	€ 3.916,95	
di cui opere edili	€ 165.501,30	€ 161.584,35	€ 3.916,95	(*1)
di cui opere impiantistiche	€ 67.334,39	€ 67.334,39	€ 0,00	
sub totale	€ 514.817,64	€ 510.900,69	€ 3.916,95	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 52.121,76	€ 51.090,07	€ 1.031,69	(*2)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 0,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 573.339,40	€ 568.390,76	€ 4.948,64	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 369.914,06	DECREM. 30% per edifici che non necessitano di particolari finiture		
ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 693.436,73
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 6/7	€ 369.914,06	100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*1)	72	A07074C	€ 2.368,51	€ 477,06	Voce sostituita con altra più economica
	77	A07016b	€ 7.636,44	€ 1.923,37	
	83-118	A20051A	€ 392,38	€ 7,90	
	87	A14002F	€ 585,46	€ 11,62	
	88	A14003F	€ 1.116,85	€ 27,57	
	103	A20012C	€ 2.202,09	€ 208,26	
	104	A07081C	€ 524,00	€ 69,25	
	113	A14006F	€ 723,71	€ 18,10	
	114	A16037K	€ 214,13	€ 109,98	
	119	A16004A	€ 3.568,50	€ 1.063,84	
SUB TOTALE				€ 3.916,95	
(*2)	spese tecniche		€ 52.121,76	€ 1.031,69	eccedenza massimali
	SUB TOTALE			€ 1.031,69	
	TOTALE			€ 4.948,64	

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI					
DESCRIZIONE	COSTO CONVENZIONALE	IMPORTO AMMISSIBILE	ASSICURAZIONE	COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO	IMPORTO CONCESSO
IMMOBILE 3	€ 851.427,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IMMOBILE 4	€ 388.031,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IMMOBILE 5	€ 369.636,82	€ 391.285,68	€ 0,00	€ 391.285,68	€ 369.636,82
IMMOBILE 1/2	€ 443.492,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IMMOBILE 6/7	€ 369.914,06	€ 568.390,76	€ 0,00	€ 568.390,76	€ 369.914,06
TOTALE	€ 2.422.503,06	€ 959.676,44	€ 0,00	€ 959.676,44	€ 739.550,88
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI					€ 739.550,88